

to, pur potendo prevedere che i suoi dipendenti, nel pomeriggio di quella giornata, si sarebbero avvalsi dell'ausilio della benna per pulire il fondo del fosso dai detriti dell'escavazione (quale operazione accessoria e consequenziale - senza cesure di sorta - alla stessa esecuzione dello scavo i cui lavori erano terminati la mattina), aveva colposamente omesso di esercitare la doverosa vigilanza (da segnalare che nel pomeriggio egli era risultato assente dal luogo di lavoro, ovvero dal cantiere) del fatto che essi, pri-

ma di scendervi, avessero verificato che il motore dell'escavatore fosse stato preventivamente spento.

La suprema Corte di Cassazione nella sua sentenza ha censurato anche l'attribuzione alla vittima della qualifica di preposto senza un'adeguata valutazione delle prove testimoniali, arrivando a puntualizzare che questa supposta qualifica, si legge nella pronuncia: «non esonererebbe completamente il datore di lavoro da responsabilità, soprattutto nei confronti dello stesso preposto».

- Rifiuti
- Delega di funzioni
- Obbligo di vigilanza del delegante
- Omesso impedimento
- Responsabilità

AMBIENTE

CASSAZIONE PENALE, SEZ. III

22 APRILE 2020, N. 12642

DELEGA AMBIENTALE E RESPONSABILITÀ DEL DELEGANTE PER OMESSA VIGILANZA

di Luca Tronconi, B&P Avvocati

In materia di delega di funzioni, persiste un obbligo di vigilanza da parte del delegante circa il corretto uso della delega da parte del delegato, in conformità alla previsione dell'art. 16, D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, se è vero che, nel caso vi sia un atto di delega espresso, inequivoco e certo nei confronti di un soggetto dotato delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali, il delegato subentra nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, quest'ultimo mantiene, a ogni modo, l'obbligo di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega.

Il fatto

Nel corso di un accertamento presso la sede di una società operante nel settore del commercio e recupero di rifiuti ferrosi non pericolosi, Arpa aveva riscontrato alcune violazioni delle prescrizioni autorizzative, quali, in particolare, il ritiro non consentito di rifiuti da privati, il trattamento di rifiuti in misura maggiore rispetto al quantitativo autorizzato e l'inosservanza delle aree di messa in riserva indicate nella planimetria. Accertate

le irregolarità, l'agenzia aveva verificato la sussistenza di una delega di funzioni in materia di inquinamento e rifiuti in capo a uno solo dei componenti del consiglio di amministrazione della società e provvedeva, pertanto, a formalizzare la contestazione solo nei confronti di quest'ultimo (il procedimento a suo carico ai sensi degli articoli 318-bis e seguenti si concludeva mediante pagamento dell'oblazione).

Nel frattempo, veniva instaurato davanti al